

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Archiviazione - Controlli del G.i.p.

La decisione

Archiviazione - Richiesta - Controlli del G.i.p. - Imputazione coatta (c.p.p., art. 409).

Esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme, sia l'ordine di imputazione coatta ex art. 409, co. 5, c.p.p. nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all'indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l'archiviazione.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 30 gennaio 2014 (c.c. 28 novembre 2013) - Santacroce, *Presidente* - Lombardi, *Relatore* - Montagna, *P.G.* (parz. diff.) - P.m. in proc. Leka e altro.

Il commento

I confini soggettivi e oggettivi dell'imputazione coatta

1. A seguito di querela di persona offesa, il p.m. procede ad iscrizione della relativa *notitia criminis*, specificandola con riferimento ai reati di cui agli artt. 612-bis e 582 c.p., imputabili a soggetto identificato.

All'esito dell'istruttoria, non ravvisando *ex actis* la ricorrenza degli estremi del reato ex art. 612-bis c.p. e addotta, a giustificare l'inazione quanto ai residuali titoli di reato, la contestuale pendenza di procedimenti penali basati sui medesimi fatti, l'organo inquirente si determina all'archiviazione.

Ritualmente interposta opposizione dalla persona offesa, il procedimento camerale di seguito instaurato si conclude con l'ordinanza del G.i.p. che, nell'avallare la prospettazione del p.m. limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., ne disattende il complessivo impianto argomentativo relativamente ai reati di lesioni, ingiuria e minaccia aggravata.

Per gli effetti, il G.i.p. dispone formularsi imputazione quanto ai summenzionati reati, pretermessi dalla richiesta avanzata dal p.m., previa iscrizione nel registro degli indagati del nominativo di altro soggetto, ivi non menzionato.

Deduce in cassazione l'abnormità della relativa ordinanza il Procuratore della Repubblica: l'eziogenesi della patologia, nel caso di specie, sarebbe da ravvisare nell'imposizione dell'esercizio dell'azione penale «*per reati e nei confronti di un soggetto [...] per i quali non vi era stata pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.*».

La quinta Sezione penale, onerata del ricorso, rimette la questione alle Sezio-

ni unite della Cassazione (Cass., Sez. V, 6 giugno 2013, Leka, in *www.penalecontemporaneo.it*, con commento di LEO, *Alle Sezioni unite, nuovamente, il problema dei poteri del giudice dell'archiviazione riguardo a fatti e persone non compresi nella richiesta del pubblico ministero*): sulla scia di quanto precedentemente enunciato dal Supremo Consesso nel *leading case* Minervini (Cass., Sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, in *Mass. Uff.*, n. 231163), la Sezione rimettente ribadisce la legittimità dell'ordine di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. del nominativo di soggetti non menzionati in sede di adempimento originario del relativo onere, e a *fortiori* di titoli di reato ulteriori o alternativi a quelli profilati nell'atto abdicativo del p.m., evidenziando tuttavia la persistenza di un'altalena ermeneutica quanto all'eventualità che, ricorrendo tali condizioni, il G.i.p. disponga l'imputazione coatta.

2. L'imputazione *iussu iudicis* è istituto di non agevole inquadramento dogmatico, terreno di elezione di dispute dottrinali e giurisprudenziali non ancora sopite.

La scelta operata dal legislatore è nel senso che, nell'ipotesi di dissenso del G.i.p. dal proposito ablatorio del p.m., ovvero laddove la persona offesa dal reato si sia tempestivamente attivata sperando opposizione ammissibile, ogni successiva determinazione in merito alla *notitia criminis* non possa essere adottata che per il medio di un'udienza camerale, disciplinata secondo le forme di cui all'art. 127 c.p.p.

Tanto premesso, uno dei possibili epiloghi reiettivi del procedimento così instaurato è l'ordinanza con cui il G.i.p. intimi al p.m. di formulare l'imputazione: è in questo meccanismo operativo che si sostanzia il fenomeno cui specificamente allude la locuzione "imputazione coatta", formula definitivamente penetrata nel frasario curiale.

A tenore dell'art. 409, co. 5, c.p.p.: «fuori del caso previsto dal co. 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione».

La disposizione, come è evidente, si colloca all'apice di un *climax* ascendente quanto alla latitudine dei poteri di ingerenza del G.i.p. sulle risoluzioni operative del p.m. nell'esercizio delle relative prerogative inquirenti (v. CONTI, *Archiviazione*, in *Trattato di procedura penale*, coordinato da Spangher, III, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di Garuti, Torino, 2009, p. 797; VALENTINI REUTER, *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, Padova, 1994, p. 159).

Se la facoltà di sollecitare un supplemento investigativo, disciplinata al co. 4 del medesimo articolo, può infatti motivarsi sulla base di un *deficit* meramen-

te quantitativo dell'attività istruttoria, l'ordinanza di imputazione coatta si risolve in un sindacato che investe l'opportunità stessa che il p.m. eserciti l'azione penale, *id est* il "merito" della richiesta (SPANGHER, *L'imputazione coatta: controllo o esercizio dell'azione penale?*, in *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento del sistema giudiziario*, a cura di Fumu, Padova, 1991, p. 148).

Sebbene in dottrina siano state prospettate, quantunque in termini ottativi, architetture alternative del sistema dei controlli (ove tendenzialmente l'alternativa si svolge tra un vaglio giudiziale da un lato, e un provvedimento di avocazione gerarchica dall'altro, v. *ex multis* CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 799; TAORMINA, *Diritto processuale penale*, I, Torino, 1991, p. 146; TRANCHINA, *Nostalgie inquisitorie*, in *Leg. pen.*, 1989, 3, 393) sulla necessità del sindacato del G.i.p. a presidio del *favor actionis*, si è espressa, in termini efficacemente realistici, la Corte costituzionale (Corte cost., n. 88 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 590).

In questa prospettiva, si impone con evidenza una rilettura sistematica dell'assioma processuale del "*ne procedat iudex ex officio*", alla luce dei correttivi legislativi funzionali ad implementare il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, che si esporrebbe, ove non coercibile, a diffuse elusioni (in questo senso v. CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 798).

Non può essere sottaciuto, tuttavia, che la scelta operata dal legislatore non è andata esente da critiche sotto il profilo dell'ortodossia costituzionale della norma, in particolare quanto all'esigenza di preservare il principio di terzietà dell'organo giurisdizionale, abilitato a condizionare le determinazioni *quoad actionem* adombrate dal p.m., attore processuale cui istituzionalmente compete l'esercizio dell'azione penale.

Le concrete difficoltà in cui è incorsa la dottrina nel reperire una giustificazione sistematica dell'istituto, che abbia in debito conto l'ineludibile esigenza di ovviare alle paventate contaminazioni inquisitorie, ne testimoniano la matrice marcatamente compromissoria e si traducono in formulazioni non immuni da un certo «*bizantinismo legislativo*» (l'espressione è di GIOSTRA, *L'archiviazione*, II, Torino, 1994, p. 80).

Al di là delle formule di maniera, se è vero che non può ragionevolmente discutersi di una effettiva surrogazione funzionale del G.i.p. nell'esercizio delle prerogative proprie del p.m., è altrettanto evidente come presupposto ineludibile dell'istituto sia la circostanza che quest'ultimo non si sia determinato ad agire *motu proprio* (LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, VII, Torino, 2006, p. 386; TRANCHINA, *Nostalgie inquisitorie*, cit., p. 392).

Sul punto, non si è mancato di rilevare come «*il diritto di veto attribuito al*

giudice per le indagini preliminari costituisca una mera fictio iuris», funzionale a ricondurre sotto l'egida della costituzionalità una sostanziale deroga al sistema accusatorio (DIDDI, *Il dissenso del G.i.p. dalla richiesta di archiviazione tra configurabilità del conflitto e problemi di costituzionalità*, in *Giust. pen.*, 1991, 225).

Parimenti, la riserva mentale manifestata dal p.m. quanto alla sussistenza dei presupposti dell'azione ne potrebbe condizionare verosimilmente il successivo atteggiamento processuale, così da preconizzare «*ulteriori momenti di conflittualità*» (a titolo esemplificativo, egli potrebbe procedere alla predisposizione delle liste testimoniali, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., «*anche nella personale convinzione dell'inutilità del dibattimento*»: così SPANGHER, *L'imputazione coatta*, cit., p. 154).

Così preservata, sul piano squisitamente formale, l'intima coerenza del sistema, la formulazione anfibologica della norma ha demandato alla successiva elaborazione giurisprudenziale il compito tutt'altro che agevole di operare un'*actio finium regundorum* dell'area entro cui le prerogative attribuite al G.i.p. in sede di controllo avverso l'inerzia del p.m. possano legittimamente esplicarsi.

Ciò premesso, tra le questioni profilatesi nella prassi, appare di fondamentale importanza quella relativa alla necessità o meno che il p.m., nel formulare l'imputazione in adempimento all'ordinanza emanata dal G.i.p., soggiaccia altresì all'onere di richiedere ritualmente il rinvio a giudizio (sul punto, v. DEAN, FONTI, *Archiviazione*, in *Dig. Pen.*, Agg. III, I, Torino, 2005, p. 60).

Da una lettura sinottica delle disposizioni di cui all'art 409, co. 5, c.p.p. e 128 disp. att. c.p.p. si ricava incontrovertibilmente l'assunto per cui, ricorrendo tale ipotesi, l'ordinamento riconosca cittadinanza ad una forma ulteriore di esercizio dell'azione penale, irriducibile alla dicotomia stigmatizzata ex art. 405, co. 1, c.p.p.

Tale conclusione è imposta da considerazioni di ordine logico prima ancora che sistematico: «*se si può vincolare il pubblico ministero a compiere quell'atto di intelligenza che consiste nel formulare un'imputazione, non si può costringerlo ad un atto di volontà come richiedere il rinvio a giudizio*» (FERRUA, *Il ruolo del giudice nel controllo delle indagini e nell'udienza preliminare*, in *Studi sul processo penale*, Torino, 1990, p. 65).

Di qui, il logico corollario per cui il decreto di fissazione della udienza preliminare, di cui è onerato il G.i.p., dovrà recepire gli *essentialia* della omessa richiesta ex art. 417 c.p.p., eccettuato, come è ovvio, quanto prescritto *sub* lett. *d*.

Ancora, non è esente dall'interesse della dottrina la problematica concernente

il grado di vincolatività cui assurga l'ordinanza del G.i.p. quanto alla configurazione del contenuto dell'addebito che il p.m. sia chiamato a formalizzare nell'adempire al relativo onere attuativo.

Tra le soluzioni astrattamente ipotizzabili, la tesi che appare maggiormente conferente al sistema è quella che attribuisce all'iniziativa del G.i.p. una funzione meramente sollecitatoria, assolta in concreto dalla necessaria motivazione a corredo dell'ordinanza (GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit., p. 81; MACCHIA, *La richiesta di archiviazione: presupposti, eventuale procedimento in contraddittorio e provvedimenti giudiziali di rigetto*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2748), riservando così al p.m. la concreta determinazione dei contenuti dell'atto imputativo.

Ciò a dire: sebbene vincolante quanto all'*an* dell'imputazione, l'ordinanza del G.i.p. non può esautorare il potere del p.m. di delinearne in concreto il *quomodo* (in questo senso: Cass., Sez. III, 23 settembre 1994, P.m. in c. Bertin, in *Giust. pen.*, 1996, III, 219; in senso parzialmente difforme, con specifico riferimento all'ipotesi in cui la qualificazione del fatto incida sulla procedibilità dell'azione, v. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1995, P.m. in c. Pascucci, in *Mass. Uff.*, n. 204120).

Tale assunto, si badi, non si traduce in una totale “deresponsabilizzazione” del p.m., se solo si valorizza la portata motivazionale dell'ordinanza del G.i.p. che «non può non contenere l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche in base alle quali il Giudice per le indagini preliminari ritiene che l'azione penale deve essere instaurata» (Corte cost., n. 263 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 2126; nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1995, P.m. in c. Pascucci, cit.).

Una tale ricostruzione presta il fianco a significative obiezioni nella misura in cui espone il meccanismo congegnato dal legislatore a possibili manovre elusive dell'organo inquirente, variamente riconducibili alla fenomenologia dell'esercizio “apparente” dell'azione penale.

Ma ad una simile eventualità, che attiene alla patologia del sistema, non è possibile ovviare ampliando la libertà deterministica del G.i.p. in sede di formazione dell'atto imputativo. Diversamente opinando, si tratta di asservire l'istituto in parola, preordinato a garantire un effettivo accertamento quanto alla necessità di procedere, al fine ulteriore di prevenire gli esiti esiziali paventati in dottrina (DEAN, FONTI, *Archiviazione*, cit., p. 61).

3. Sempre sul crinale dei rapporti tra sindacato giurisdizionale ed iniziativa del p.m., si tratta ora di verificare la tenuta sistematica dell'istituto di cui all'art. 409, co. 5, c.p.p. in assenza di corrispondenza contenutistica tra la ri-

chiesta di archiviazione e l'ordinanza di imputazione coatta.

Sul punto, come già accennato, il dato legislativo non è dirimente.

A meglio comprendere la portata evolutiva della posizione assunta dalle Sezioni unite con la sentenza che si annota, è indispensabile in questa sede procedere ad inventariare gli orientamenti progressivamente registrati sul tema, diversificando le problematiche che si inverano con riferimento al profilo soggettivo da un parte, e oggettivo dall'altra.

Ciò precisato, preliminarmente all'ingresso *in medias res* è l'esatta delimitazione dell'oggetto della devoluzione di cui è investito il G.i.p.

Sotto questo aspetto, nell'assenza di espresse disposizioni legislative, un contributo chiarificatore è offerto tanto dalla giurisprudenza costituzionale (a far data da Corte cost., n. 478 del 1993, in *Giur. cost.*, 1993, 3920) quanto di legittimità (Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2012, P.m. in c. Milana, in *Mass. Uff.*, n. 251578).

Le argomentazioni complessivamente addotte depongono a favore dell'ampliamento del *thema decidendi* all'integralità delle risultanze d'indagine, attesa l'inidoneità della istanza deliberata dal p.m. a fungere da referente esclusivo del controllo giurisdizionale.

La richiesta avanzata da p.m., infatti, non è una monade, non si presenta «*interclusa in sé, bensì in rapporto a tutta l'attività svolta dall'organo inquirente*» (così Cass., Sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, cit.); di qui il logico corollario per cui l'attività, si badi, meramente cognitiva del G.i.p. debba esplicarsi attraverso un vaglio generalizzato della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 409 c.p.p.

Altro è dire che, all'esito di un'indagine così condotta, il G.i.p. possa incondizionatamente provvedere ai sensi dell'art. 409, co. 5, pronunciando, in ipotesi, *extra petita* (ove per *petitum* si intende la richiesta formalizzata dal p.m.).

In particolare, quanto all'eventualità che si persuada dell'attitudine probatoria di elementi sussistenti agli atti a corroborare l'imputazione, se è inconfutabile che nessun ostacolo si frapponga alle determinazioni del G.i.p. relativamente a quanto prospettato nell'istanza avanzata dal p.m., al contrario, con riferimento a fattispecie di reato ovvero a soggetti non previamente menzionati nella medesima richiesta, le conclusioni non appaiono altrettanto pacifiche.

Tanto premesso, transitando ora nell'area della dissonanza soggettiva tra richiesta di archiviazione e ordinanza di imputazione coatta, si registra una sostanziale omogeneità della giurisprudenza nel qualificare come atto abnorme l'ordine del G.i.p. che ingiunga al p.m. di formulare l'imputazione in confronto di soggetti non menzionati nel registro delle notizie di reato.

Sul punto, occorre chiarirsi.

Non può essere revocato in dubbio, e anzi, costituisce logico corollario di quanto in precedenza sostenuto in merito all'ampiezza dell'oggetto della devoluzione, l'assunto per cui non possa legittimamente discutersi di abnormità relativamente al provvedimento con cui il g.i.p., ricorrendo le condizioni di cui sopra, disponga *sic et simpliciter* l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (sul punto, v. Corte cost., (ord.), n. 348 del 2005, in *Cass. pen.*, 2006, 1415, con nota di ZAPPULLA. Nel senso dell'abnormità dell'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato ove il p.m. si sia limitato ad avanzare richiesta parziale di rinvio a giudizio v. Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2009, P.m. in c. Saccenti, in *Mass. Uff.*, n. 246136).

Ragionando in questi termini, il soggetto in ipotesi iscritto assumerà la qualifica di persona sottoposta alle indagini, il p.m. verrà reinvestito del ruolo di *dominus* della relativa fase e il procedimento si snoderà secondo le cadenze ordinarie, anche a prescindere da tutte le possibili controindicazioni sul versante dell'economia processuale (in questo senso, v. tra gli altri: CASSIBA, *Sui poteri del g.i.p. ex art. 409 co. 4 e 5 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2005, 2868; CIAVOLO, *I poteri del g.i.p. in seguito al controllo della richiesta di archiviazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 800; MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Padova, 2001, p. 272).

E ciò non tanto in dipendenza da una presunta estensione analogica della disciplina dettata dall'art. 415 c.p.p. quanto, con minore sforzo ermeneutico, in applicazione dell'art. 331 c.p.p. (sul punto, v. Cass., Sez. III, 12 febbraio 2009, P.m. in c. Loschiavo, in *Mass. Uff.*, n. 243253, secondo cui «*anche accedendo ad un'applicazione estensiva dell'art. 415 c.p.p. [...] tale ipotesi sarebbe circoscritta all'ipotesi in cui il p.m., pur avendo la possibilità di identificare compiutamente le persone oggetto di indagini, iscriva al mod. 21 solo la notizia di reato ed ometta l'indicazione dei nominativi*»).

Alla luce di tali considerazioni, si analizzi ora l'ipotesi, che qui interessa, in cui il G.i.p., scandagliando gli atti d'indagine trasmessi con la richiesta di archiviazione "soggettivizzata", e avvedendosi del coinvolgimento di altri soggetti nella stessa non contemplati (con riferimento al medesimo o a diverso titolo di reato) imponga al p.m. l'iscrizione dei rispettivi nominativi nell'apposito registro (procedimenti a carico di soggetti noti, mod.21) ordinando *hic et inde* di formulare l'imputazione.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa pressoché coralmente nel senso dell'abnormità della relativa ordinanza (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2005, P.m. in c. Roncato, in *Mass. Uff.*, n. 233058; Id., Sez. IV, 18 aprile 2008, Villa, *ivi*, n. 240504; Id., Sez. I, 13 ottobre 2010, Ciarmiello, *ivi*, n. 248839; Id., Sez. V, 18 novembre 2010, P.m. in c. ignoti, *ivi*, n. 249294; Id.,

Sez. VI, 18 settembre 2012, P.m. in c. M.A, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 314).

Le Sezioni unite ritengono di aderire a tale consolidato tracciato giurisprudenziale. E non si vede come avrebbero potuto stimare diversamente, attese le evidenti ragioni di incompatibilità sistematica: a tacere di ogni altra considerazione, si tratterebbe infatti di attribuire coattivamente la qualifica di imputato ad un soggetto che non abbia previamente acquisito lo *status* di persona sottoposta alle indagini e, di conseguenza, non abbia potuto fruire delle garanzie difensive predisposte dall'ordinamento, così come del patrocinio di un difensore.

In particolare, sebbene giurisprudenza e dottrina si esprimano in termini univoci sull'idoneità del procedimento camerale instaurato ai sensi dell'art. 409 c.p.p. a sopperire al *vulnus* del contraddittorio derivante dall'omessa spedizione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (Corte cost., (ord.), n. 286 del 2012, in *Giur. cost.*, 2012, 4517, sulla scia dell'orientamento già precedentemente cristallizzato in Corte cost., (ord.), n. 441 del 2004, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 277. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, v. da ultimo Cass., Sez. VI, 5 aprile 2011, inedita; Id., Sez. I, 25 novembre 2010, inedita). Sul tema, in dottrina, v. BRICCHETTI, *Udienza preliminare protagonista in deflazione*, *Guida dir.*, 2000, 41; CAPRIOLI, *Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimento contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, p. 245; NUZZO, *Nel caso di imputazione coatta il diritto di difesa è garantito: non è necessario l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2003, 1170; SPANGHER, *Sub art. 17-18*, in *Il processo penale dopo la "legge Carotti"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, 186), alle medesime conclusioni non è possibile pervenire nell'ipotesi *de qua*.

E ciò in quanto a supplire all'omessa notifica non varrebbe la partecipazione all'udienza fissata a seguito di dissenso del G.i.p. sulla richiesta di archiviazione; udienza della quale, come è ovvio, egli non avrebbe potuto in alcun modo essere notiziato, essendo emerso il suo coinvolgimento solo in una fase successiva.

Quanto al contenuto oggettivo dell'imputazione, autentico punto focale della questione rimessa alla S.C., è dato rilevare un orientamento giurisprudenziale, in progressiva espansione, nel senso di escludere l'abnormità dell'ordinanza a mezzo della quale il G.i.p., officiato della richiesta di archiviazione, disponga formularsi imputazione relativamente a fattispecie di reato diverse da quelle originariamente identificate dal p.m. e che non trovino rispondenza nel registro delle notizie di reato (Cass., Sez. III, 17 aprile 2013, P.m. in c. M.M., inedita; Id., Sez. VI, 28 settembre 2012, Peverelli, in *Mass.*

Uff., n. 253617; Id., Sez. VI, 31 gennaio 2011, p.m. in c. S.M., *ivi*, n. 250029; Id., Sez. VI, 22 giugno 2011, P.G. in c. Polese, con nota di MONTANILE, *L'imputazione coatta tra contrasti dottrinali e giurisprudenziali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2012, 456; Id., Sez. VI, 20 gennaio 2010, Iannantuono, in *Mass. Uff.*, n. 246407; Id., Sez. V, 7 ottobre 2008, Frizzo, *ivi*, n. 241724).

Al riguardo, lo si dica incidentalmente, ove ad emergere sia un'ipotesi storica, meglio a dire un episodio criminoso, non descritto dal p.m. nel capo d'imputazione, le premesse poste alla base di tali *dicta* giurisprudenziali appaiono, a tutto voler concedere, opinabili.

In termini antitetici, sempre con riferimento ad un diverso titolo di reato, altra (e maggiormente condivisibile) giurisprudenza di legittimità interviene a suffragare la tesi dell'abnormità (v., specialmente, Cass., Sez. III, 27 maggio 2009, P.m. in c. B.M.R., in *Mass. Uff.*, n. 244565; Id., Sez. VI, P.m. in c. Milano, cit. Con particolare riferimento all'ipotesi in cui il p.m. abbia avanzato richiesta parziale di archiviazione, con contestuale restituzione degli atti per l'ulteriore corso, v. Cass., Sez. IV, 21 febbraio 2007, Marinelli, in *Mass. Uff.*, n. 236667. Nel senso che «*non è ammessa dal sistema l'archiviazione sulle ipotesi astratte di qualificazione giuridica, ma solo sulla rilevanza penale del fatto rispetto a tutte le qualificazioni giuridiche in astratto possibili per quella vicenda (apprezzata nei suoi contenuti di evento, condotte, soggetto/i)*» v. Cass., Sez. VI, 13 ottobre 2009, P.m. in c. Anzelotti, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 465; dello stesso tenore Id., Sez. II, 15 aprile 2011, P.m. in c. M.M.A., inedita).

Tale indirizzo evidenzia come imporre al p.m. di contestare un capo d'imputazione che abbia ad oggetto fattispecie incriminatrici "inedite", che in quanto tali non trovino riscontro nel registro delle notizie di reato, si traduca in una sostanziale espropriazione del potere costituzionale di iniziativa dello stesso (in dottrina, v. specialmente SANTORIELLO, *Poteri del g.i.p. in presenza di una istanza di archiviazione relativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1389; SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino, 2005, p. 228; SPANGHER, *L'imputazione coatta*, cit., p. 151, il quale rileva efficacemente come «*una diversa soluzione stravolgerebbe non pochi "principi" del nuovo codice di procedura penale*»).

Inoltre (e non secondariamente) si evidenzia come, disponendo, al contrario, la formulazione dell'imputazione, ai fini dell'espletamento delle indagini al p.m. sia assegnato un termine non corrispondente a quello ordinariamente prescritto.

In questa prospettiva, l'intervento giurisdizionale potrà assumere, ancora una volta, la valenza di autonoma *notitia criminis* (v. AMATO, *Le Sezioni unite*

assegnano un potere che va oltre il semplice controllo, in *Guida dir.*, 2005, 88).

Per completezza, è appena il caso di sottolineare quanto ricorsivamente siano riprodotti, nell'ambito di una casistica giurisprudenziale oltremodo variegata, gli itinerari argomentativi descritti dalle Sez. un. Minervini, omettendo di rilevare come le conclusioni cui perviene la S.C. in quell'occasione risultino inevitabilmente condizionate dalla specificità della questione dedotta, relativa all'ordinanza con cui il G.i.p. intimi l'iscrizione «*nel registro delle notizie di reato di altri soggetti non indagati, per i quali il p.m. non abbia formulato alcuna richiesta*» e disponga, per gli effetti, la prosecuzione delle indagini e il rinvio ad altra udienza per l'ulteriore corso.

A venire in rilievo nel caso di specie non è l'istituto dell'imputazione coatta – oggetto di un mero *obiter* – ma più limitatamente l'ordinanza che disponga un supplemento investigativo, ai sensi dell'art. 409, co. 4, c.p.p., previa iscrizione nell'apposito registro di soggetti non identificati nella richiesta di archiviazione.

Orbene, ci sembra che la soluzione cui è approdata la Corte di cassazione sia indubbiamente condivisibile nella misura in cui, in presenza di tali condizioni, l'abnormità infirmi esclusivamente quell'inciso dell'ordinanza che dispone la fissazione di nuova udienza, e ciò in quanto ogni iniziativa successiva all'esaurimento del tema d'indagine indicato dal g.i.p. competerà esclusivamente al p.m.

Si aggiunga che è senz'altro da sottoscrivere quella ricostruzione operata in dottrina che nega carattere interlocutorio all'ordinanza di cui all'art. 409, co. 4, c.p.p., con la logica conseguenza che, attesa l'attitudine definitiva del provvedimento *de quo*, all'esito del procedimento camerale «*il pubblico ministero riacquista piena libertà di determinazione, potendo propendere, anche al di là della formale ottemperanza ai deliberati del giudice, tanto per l'esercizio dell'azione penale quanto per un'ulteriore richiesta di archiviazione*» (sul punto, v. DEAN, FONTI, *Archiviazione*, cit., p. 58; SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, Milano, 1993, p. 303).

Su queste basi, le Sezioni unite, riducendo definitivamente ad unità gli orientamenti giurisprudenziali in precedenza evocati, ritengono che la questione debba essere risolta nel senso del carattere abnorme «*sia dell'ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, co. 5, c.p.p., nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all'indagato per fatti diversi da quelli per i quali il p.m. abbia chiesto l'archiviazione*».

In sintesi: affinché possa ritenersi legittimo, è necessario che il potere di controllo conferito al G.i.p. dall'art. 409, co.5, c.p.p. sia opportunamente eserci-

tato, ove l'opportunità risiede nell'esigenza che le determinazioni assunte all'esito del sindacato sulla *negatoria actionis* investano esclusivamente quanto specificamente dedotto dal p.m. nella richiesta di archiviazione.

Nulla quaestio là dove con la locuzione "fatti diversi" si alluda ad una vicenda materiale che, pur emergendo dagli atti, non abbia formato oggetto di specifica deduzione ad opera del p.m.

Viceversa, un rilievo conclusivo merita di essere espresso quanto all'eventualità, che pure sembrerebbe essere contemplata da taluni tra i *decisa* precedentemente annoverati, che la fattispecie concreta coinvolga profili di mera qualificazione giuridica. Ed invero, al di là di una formale evocazione del brocardo latino *iura novit curia*, con riferimento ad un'operazione che si configura meramente sussuntiva, parte della dottrina non ha mancato di sottolineare come non si possa qui interdire all'organo giurisdizionale l'esercizio di un potere che l'ordinamento, ex art. 521 c.p.p., esplicitamente prevede e disciplina in sede di cognizione (in questo senso v. ALONZI, *Contenuti e limiti del controllo giurisdizionale sull'inazione del pubblico ministero*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 979; ORLANDI, *Le singolari vicende dei procedimenti contro ignoti*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, 310; PORCU, *Iscrizione e imputazione coatta oltre i confini oggettivi e soggettivi della richiesta di archiviazione*, *ivi*, 2013, 323; VERGINE, *Procedimento contro ignoti*, *ivi*, 2005, 69).

Ciò precisato, la soluzione complessivamente offerta dalle Sezioni unite merita senz'altro adesione. Se non altro, valga la considerazione giusta la quale, così opinando, l'operatività della fattispecie di cui al co. 5 dell'art. 409 c.p.p. sia definitivamente ridotta, in una prospettiva garantistica, alle sole ipotesi "tipiche", vale a dire riconducibili con immediatezza al dato normativo, così da circoscriverne la portata eversiva a quanto strettamente necessario ad ossequiare la scelta operata dal legislatore.

EMMA AVELLA